



DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81 e s.m.i.

**FORNITURA DI CARNI REFRIGERATE BOVINE, SUINE, OVINE ED
AVICUNICULE ALLA MENSA UNIVERSITARIA DELL' E. R. S. U. SASSARI**

SOMMARIO

PREMESSA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEFINIZIONI

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL DUVRI

GENERALITÀ

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

MISURE DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI

VERIFICA DELLE IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALI

IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO

NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

PROCEDURE DI GESTIONE INFORTUNIO O EMERGENZA SANITARIA

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEI SITI LUOGHI DI LAVORO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'APPALTO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ANALISI DEI RISCHI INTERFERENZIALI

RISCHI INDOTTI ALL'ESTERNO

RISCHI INDOTTI DALL' ESTERNO

PRESCRIZIONI GENERALI

CONCLUSIONI

PREMESSA

Il presente D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) è un allegato del contratto d'appalto messo a disposizione delle società che provvedono al servizio di FORNITURA DI FORNITURA DI CARNI REFRIGERATE BOVINE, SUINE, OVINE ED AVICUNICULE PER IL SERVIZIO ISTITUZIONALE DI RISTORAZIONE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA DELL'ERSU DI SASSARI.

Il servizio consiste nella fornitura di derrate alimentari per il servizio istituzionale di ristorazione prestato in favore della popolazione studentesca universitaria presso le mense dell'ERSU in comune di Sassari (SS) in conformità ai criteri ambientali minimi per la fornitura di derrate alimentari adottati con D.M. Ambiente del 25/07/2011.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'elaborazione del presente documento si è fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e linee guida ufficiali:

- D.lgs. 81/2008 art. 26, comma 3;
- Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008.

Il D.lgs. 81/2008, decreto attuativo dell'art. 1 comma 1 della L. 123/2007, prevede l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un Documento Unico di valutazione del rischio da interferenze (c.d. DUVRI) che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

E' opportuno ricordare che le disposizioni del 3° comma dell'art.26 del D.lgs. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:

- non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere adottati dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente-Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell'attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D.lgs. 81/2008);
- la stessa Ditta deve inoltre provvedere alla “informazione”, alla “formazione” e alla, “scelta e addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione” del proprio personale

DEFINIZIONI

Di seguito alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati:

Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione di servizio

Appaltatore: il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione di servizio con mezzi propri;

DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;

Responsabile dell'appalto committente: persona fisicamente designata dal Datore di

Lavoro/Dirigente del committente della gestione operativa dell'appalto

Referente dell'impresa appaltatrice: responsabile dell'Impresa appaltatrice per la

conduzione dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il responsabile dell'appalto committente, promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 comma 1 lett (a) D.lgs. 81/08); Contratto d'appalto: è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c);

Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c);

SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

Ragione sociale Sede Legale Datore di lavoro RSPP Medico Competente RLS
ERSU SASSARI
Via Michele Coppino 18 - Sassari Dott. Mauro Deidda (Facente Funzioni)

APPALTATORE (da compilare in fase di aggiudicazione definitiva)

Ragione sociale Indirizzo

Partita IVA Codice fiscale

N° CCIAA Posizione INAIL Posizione INPS N° di telefono/fax RSPP

Medico competente

RLS

Indirizzo posta elettronica

L'Appaltatore, ad integrazione di quanto l'ERSU prevede in separata documentazione dichiara espressamente:

- di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI;
- che gli addetti sono stati specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori;
- che la propria azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008), in particolare la valutazione dei rischi;
- che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha come oggetto la fornitura di derrate alimentari destinate al servizio di ristorazione dedicato alla popolazione studentesca universitaria che usufruisce del servizio mensa erogato dall' ERSU.

L'Appaltatore ha l'obbligo tassativo di eseguire le consegne nei giorni concordati con la Stazione Appaltante.

L'accettazione delle merci avverrà presso il magazzino ubicato nella mensa di via dei Mille 102 a Sassari:

I prodotti da fornire sono classificabili secondo le seguenti famiglie:

Carni refrigerate BOVINE

Carni refrigerate SUINE

Carni refrigerate OVINE

Carni refrigerate AVICUNICULE

GIORNI E ORARI DI CONSEGNA

I giorni e gli orari di consegna saranno concordati con il personale addetto al ricevimento.

LUOGO DI CONSEGNA E MODALITA' DI RESA

Tutte le merci dovranno essere consegnate agli operatori dell'Ente direttamente a terra, nell'area individuata per il ricevimento dei prodotti.

CONSERVAZIONE TRASPORTO CONSEGNA

Le metodologie di conservazione, di trasporto e di consegna, non rientrano nella analisi del presente documento. A tale titolo si assume come vincolante in termini generici quanto prescritto nelle clausole Art 16, Art 18, Art 19, ART 20, del capitolato speciale di appalto di cui il presente integra solo gli aspetti interferenziali.

GENERALITÀ

L'ERSU di Sassari di seguito denominata "committente" considerando la presenza di rischi interferenziali nelle attività oggetto dell'appalto, ha redatto questo documento "unico" di valutazione dei rischi derivanti da eventuali "interferenze" con l'intento di fornire le linee guida per la gestione dell'appalto nella massima sicurezza.

Considerando "interferenza" qualsiasi attività che nel corso del suo svolgimento può intralciare o interferire con un'altra attività. Il concetto di "interferenza" ha come presupposto fondamentale la condivisione anche per brevissimi periodi di parti di edifici, aree o spazi normalmente utilizzati dal "committente" e temporaneamente concessi in uso alla ditta/e appaltatrici. L'ERSU ha valutato che in tali aree che possono nascere possibili rischi per entrambi, committente ed appaltatore.

Il DUVRI trova applicazione nell'art. 26 comma 1, 3 lettera b, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in cui "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è parte del contratto di appalto.

I datori di lavoro, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- 1) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- 2) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei servizi si è provveduto:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale;

- a fornire in allegato al contratto, il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Il DUVRI valuta unicamente i rischi derivanti da interferenze e non sostituisce le valutazioni dei rischi dell'appaltatore e del committente relativamente alla propria attività.

Tale documento è previsto dagli art. 3 della Legge 123/08 ed in vigore dal 25 agosto 2007, dall'art. 26 del D.lgs. 81/08 in vigore dal 15 maggio 2008 e dall'art. 68 e dell'Allegato VIII del D.lgs. 163/2006.

ALLEGATI AL D.U.V.R.I.

- 1) Verbale di cooperazione e coordinamento tra il "committente" e "l'appaltatore";
- 2) Piano di emergenza ed evacuazione della sede ove saranno eseguiti i servizi.

Alla documentazione di cui sopra possono accedere su richiesta, oltre gli organi di vigilanza e controllo, istituzionalmente preposti a ciò, anche i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Servizi ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei Servizi, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza, da parte della ditta appaltatrice, che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al “committente” di interrompere immediatamente le attività.

Esse potranno riprendere solo a condizione che vengano eliminate le cause che hanno determinato la loro sospensione e previo verbale di coordinamento e cooperazione che ha verificato l'effettiva sussistenza delle condizioni di sicurezza antecedenti al verificarsi dell'evento.

Si stabilisce che la ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al “committente” e per essa al Responsabile Unico del Procedimento ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Nell'ambito dello svolgimento di attività, il personale, occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di nascita e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 6 della Legge 123/2007).

MISURE DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ADDETTO

Nello svolgimento delle attività di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi:

art. 6 della Legge 123/07

artt. 18-20-21-26 del D.lgs. 81/08

VERIFICA DELLE IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALI

La verifica delle idoneità tecnico – professionali consiste nella predisposizione, da parte della ditta appaltatrice della seguente documentazione:

- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- Specifiche documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di eventuali macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/08 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI

Le attività si svolgeranno presso la struttura

Mensa universitaria "Via dei Mille"

Via dei Mille 102, angolo via De Nicola Mq totali 3.460,00

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nel successivo paragrafo che contiene anche l'elenco dei rischi da interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure:

operare esclusivamente nelle aree oggetto della propria attività;

rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l'evacuazione in caso di emergenza;

è fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere provvisorie di proprietà dell'Appaltatore; eventuali impieghi di carattere eccezionale devono essere di volta in volta espressamente autorizzati;

è fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d'esodo o nelle vicinanze delle Uscite di Sicurezza;

rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi;

rispettare nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici della vs. attività;

adottare nello svolgimento dell'attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:

osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;

osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro;

utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori;

non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature, utensili e sostanze in genere del Committente senza autorizzazione d'uso e accertamento di idoneità di quanto eventualmente concesso in uso.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare dovranno essere definite di volta in volta dall'appaltatore con l'RSPP dell'ente.

GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO

Le imprese, al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti nell'edificio, prima di iniziare l'attività, devono prendere visione

delle planimetrie affisse nei locali e relative vie d'esodo;

delle norme comportamentali;

dell'ubicazione dei pulsanti di allarme e del tipo di segnale;

dell'elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso della struttura.

Le imprese devono inoltre comunicare tempestivamente al referente della mensa, eventuali modifiche temporanee che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei Servizi in appalto.

NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

E' compito di tutti:

segnalare prontamente ad un addetto della squadra di emergenza dell'immobile qualsiasi situazione pericolosa, la presenza di anomalie e la mancanza di attrezzature antincendio;

mantenere sempre liberi i percorsi di esodo;

non fumare;

non utilizzare apparecchi elettrici (stufette) o a gas per il riscaldamento se non preventivamente ed espressamente autorizzati;

non manomettere estintori o altri tipi di presidi antincendio;

tenere sempre a mente i percorsi di esodo da utilizzare in caso di emergenza;

non lasciare mezzi e attrezzature incustodite.

In caso di emergenza è necessario:

mantenere la calma;

interrompere ogni tipo di attività;

seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra antincendio;

non prendere iniziative personali;

segnalare agli addetti all'emergenza la presenza di persone in difficoltà;

non tornare indietro, se non per motivi di estrema necessità e sotto l'autorizzazione del responsabile dell'emergenza;

raggiungere il punto di raccolta.

SISTEMA DI ALLARME

Allo scopo di rendere rapide le comunicazioni interne agli edifici di proprietà dell'ERSU in occasione di eventuali emergenze che prevedano l'evacuazione della struttura è previsto l'utilizzo dell'impianto di allarme.

Il sistema consentirà di avvisare tutte le persone interessate effettuando in tal modo l'evacuazione con rapidità, eliminando inutili perdite di tempo. Per le emergenze dove non necessita l'evacuazione di tutto il complesso ma solo di zone ristrette in prossimità del pericolo, verrà utilizzato l'allarme a voce. Le modalità di evacuazione sono decise dal coordinatore delle emergenze. Il segnale di evacuazione diramato normalmente dal coordinatore delle emergenze può essere diffuso in casi di pericolo grave e imminente, da un qualsiasi componente della squadra di emergenza o dal personale presente. Il cessato allarme rappresenta la fine dello stato di emergenza. Viene diramato a voce dal coordinatore delle emergenze quando le condizioni di sicurezza all'interno dell'immobile sono state ripristinate.

Il ritorno al posto di lavoro può avvenire solo se esplicitamente autorizzato.

PROCEDURE GENERALI DI EMERGENZA

Chiunque rinvenga un pericolo deve:

mantenere la calma;

interrompere ogni tipo di attività;

seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra antincendio;

non prendere iniziative personali;

segnalare agli addetti all'emergenza la presenza di persone in difficoltà;

non tornare indietro, se non per motivi di estrema necessità e sotto l'autorizzazione del responsabile dell'emergenza;

raggiungere il punto di raccolta.

allontanare le persone (dipendenti dell'ERSU, studenti, utenti, lavoratori di imprese ecc.) che si trovano in prossimità del pericolo dandone allarme a voce, o con sistema porta a porta.

adoperarsi in collaborazione con il personale di piano alla sua eliminazione comunicando al termine il "CESSATO ALLARME" (è assolutamente vietato prendere iniziative di alcun genere che possano compromettere le proprie e la altrui incolumità);

comunicare, qualora non si sia in grado di affrontare il pericolo, tramite il personale di piano, a voce, lo stato di allarme a tutti i componenti la squadra di emergenza ed eventualmente, in caso di pericolo grave, a tutti i presenti, azionando l'allarme;

raggiungere il punto di raccolta esterno stabilito

Ricevutane comunicazione o udito l'allarme acustico ogni lavoratore deve:

interrompere l'attività

mettere in sicurezza le attrezzature o apparecchiature utilizzate; accertare col

responsabile della evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre, seguendo le indicazioni

dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie alternative;

raggiungere il punto di raccolta

PROCEDURE DI GESTIONE INFORTUNIO O EMERGENZA SANITARIA

In caso di infortunio di un lavoratore è necessario:

interrompere l'attività

mettere in sicurezza le attrezzature utilizzate; accertare col responsabile della evacuazione di ciascun

piano, che le vie di fuga siano sgombre, seguendo le indicazioni dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie alternative;

raggiungere il punto di raccolta.

avvisare il coordinatore dell'emergenza e l'addetto al primo soccorso dell'immobile, il cui nominativo è indicato dal Datore di Lavoro;

soccorrere il lavoratore utilizzando presidi e attrezzature rese disponibili e per le quali si è addestrati;

mettere in sicurezza macchinari e attrezzature in uso;

avvisare in accordo con l'addetto al primo soccorso dell'immobile gli enti esterni se necessario e attendere l'arrivo dei soccorsi.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NEI SITI LUOGHI DI LAVORO

In ottemperanza del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, si riportano, per il sito in cui l'Appaltatore sarà tenuto ad operare, i rischi "generici" (presunti) e "specifici" (rilevati) relativi agli ambienti oggetto di appalto.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DELL'APPALTO

Dopo un'attenta valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice dovrà operare, sono i seguenti:

- 1) Caduta di materiale dall'alto;
- 2) Investimenti;
- 3) Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi;
- 4) Scivolamenti, cadute a livello;
- 5) Possibili interferenze con personale non addetto.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l'APPALTATORE/PRESTATORE D'OPERA deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione e protezione.

CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO: non sostare sotto o nelle immediate vicinanze dei depositi. Verificare le condizioni di stabilità dei depositi ed adeguarle, ove necessario.

SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di percorrenza e usare scarpe antidrucciolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati; intervenire prontamente per contenere l'eventuale sversamento di prodotti oleosi o che possano rendere scivolosa la pavimentazione.

POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO: Porre la massima attenzione durante gli spostamenti all'interno della struttura; verificare che il percorso da seguire sia libero da eventuali attrezzature utilizzate dagli operatori della struttura o dagli utenti.

INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI: durante le operazioni di ingresso/uscita dalle aree di carico e scarico, porre la massima attenzione alle altre vetture circolanti. La velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza di personale della struttura o altri utenti.

INVESTIMENTO DA MEZZI DI TRASPORTO: non sostare nei viali di percorrenza di detti mezzi, fare attenzione agli attraversamenti, se necessario, posizionare cartellonistica di segnalazione presenza operatori.

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

I rischi cosiddetti “interferenziali” sono stati analizzati considerando le due attività, “committente” e “appaltatore” relativamente a tutti i tipi di rischi presenti.

Nel paragrafo seguente sono evidenziati in maniera sintetica i rischi, la valutazione degli stessi e gli interventi da attuare per l’eliminazione o almeno la riduzione al minimo degli stessi.

AREE DI TRANSITO E SPAZI DI LAVORO CONDIVISI PRECAUZIONI GENERALI

Nelle aree di transito con i mezzi meccanici e con i prodotti si dovrà prestare la massima attenzione a non ingombrare oltre lo stretto necessario e comunque in via sempre temporanea e presidiata, le vie di esodo e l’accesso ai presidi antincendio. Dovrà porsi particolare attenzione agli investimenti agli urti durante le movimentazioni delle merci. Nel caso di movimentazione con carrelli elevatori dovrà porsi particolare attenzione alle cadute dall’alto di prodotto. Tutti i movimenti in altezza dovranno essere eseguiti alla presenza di almeno due persone, o in alternativa saranno previste delle delimitazioni delle aree con opportune catene plastiche bicolore. Si considerano movimenti in altezza tutti i movimenti merci che prevedono l’utilizzo di carrelli elevatori oltre i 120 cm.

Nell’uso di attrezzature di proprietà dell’appaltatore queste dovranno essere corredate delle certificazioni previste per lo specifico uso, il personale operante dovrà aver ricevuto opportuna formazione e le stesse dovranno essere sottoposte a verifica periodica come prescritto dal produttore e dalle norme vigenti.

E’ fatto esplicito divieto al personale dell’ERSU di fare uso delle attrezzature dell’appaltatore e al personale dell’appaltatore di fare uso delle attrezzature dell’ERSU.

Tutte le operazioni di movimento delle merci e di verifica delle stesse dovrà avvenire in aree circoscritte, con la presenza di personale dell’ERSU e in orari concordati preventivamente tra Appaltatore e Committente.

La presenza di personale dell’Appaltatore nei locali dell’ERSU dovrà essere limitato nello spazio nelle aree strettamente necessarie allo svolgimento del servizio e nei tempi strettamente necessari al completamento dello stesso.

Durante le attività oggetto dell’appalto, nei luoghi e negli spazi destinati all’attività, non è prevista e/o consentita la presenza di personale estraneo al servizio.

Porre massima attenzione durante le operazioni con i mezzi meccanici nelle vie carrabili procedere a velocità molto contenuta e porre massima attenzione alla eventuale presenza di personale e/o di studenti onde limitare al massimo il rischio di investimenti.

Non intralciare con mezzi meccanici nelle vie carrabili l’accesso a eventuali mezzi di soccorso anche solo in via temporanea.

Tutto il personale dell’appaltatore in servizio su questo specifico appalto dovrà essere formato sul presente DUVRI e sulle procedure di emergenze previste nei piani di sicurezza dell’ERSU.

VALUTAZIONE DEI COSTI E ONERI PER LA SICUREZZA

Nel piano di sicurezza e nelle disposizioni del presente documento non sono previsti per l’appaltatore attività specifiche dalle quali risultino oneri aggiuntivi per la sicurezza. Le attrezzature da lavoro in uso, l’abbigliamento dei lavoratori impiegati, la loro formazione specifica, sono parte di quanto già previsto dalle attuali norme indipendentemente dalla aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente documento.

Date tali conclusioni non si ritiene di dover considerare nel presente appalto oneri aggiuntivi per la sicurezza.

CONCLUSIONI

La gestione delle emergenze e delle evacuazioni avviene secondo il piano di emergenza ed evacuazione redatto per le varie sedi dell'ERSU. Pertanto la ditta appaltatrice dovrà ottemperare ed attenersi alle istruzioni del piano suddetto.

L'impresa Appaltatrice dichiara di prendere visione dei suddetti rischi e delle misure da adottare per ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza.

Dichiara inoltre di assumere gli impegni sopra elencati e si obbliga, con la sottoscrizione, alla loro completa osservanza.

Per quanto non previsto si adopereranno le norme vigenti, il presente documento potrà essere aggiornato durante l'esecuzione dell'appalto in seguito a valutazioni in merito da parte dell'Appaltatore o del Committente.

Dati completi dell'appaltatore

Dati completi del Committente